



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XIV n. 5/2026

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 giugno 2026



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE	3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI	4
3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE	5
3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	5

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 106758/26 DEL 13 MAGGIO 2026

Destinatario	Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 30- <i>bis</i> e 30- <i>septies</i> del d.lgs. 209/2005, 14, commi 3 e 5, 17, commi 1 e 2, 19, comma 1, lettere e) e g), 32, comma 1, lettera c), 34, 36, commi 1, 3 e 6, 62, 64, comma 1, 65, comma 2, del regolamento IVASS 38/2018 (accertamenti ispettivi) - carenze nel governo e nella gestione del processo di liquidazione delle polizze vita, nella ricognizione e smontamento delle polizze dormienti e nell'esternalizzazione di attività essenziali o importanti.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	euro 336.000,00 (trecentotrentaseimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 106936/26 DEL 13 MAGGIO 2026

Destinatario	Helvetia Vita s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 7, comma 1, lettere a) e c), 15, comma 1, 16, commi 1 e 2, 24, comma 1 e comma 2, lettera b), numero 1) e lettera a), numero 3, 25, comma 2, lettera c), e 31 del d.lgs. 231/2007; artt. 10, comma 1, lettere c) ed e), 11, comma 1, lettera c), 13, comma 4, lettera d), 14, comma 2, lettera m), 20, comma 2, lettera c), e comma 3, 33, comma 1, lettere a) e b), 34, comma 5, lettera c), 35, commi 1, 4, 6 e 7, 37, comma 2, lettere a) e c), comma 3, lettera a) e comma 4, 40, commi 1 e 3, 41, 46, comma 7, 47 e 49, comma 4, del regolamento IVASS 44/2019 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - debolezze nell'azione del Consiglio di amministrazione sui temi antiriciclaggio; - carenze nella disciplina interna adottata dalla funzione AML in tema di adeguata verifica della clientela di tipo rafforzato; - carenze nelle prassi seguite nel processo di adeguata verifica della clientela; - carenze nell'efficacia dei controlli sulla rete distributiva.
Norma Sanzionatoria	art. 62, comma 1, del d.lgs. 231/2007.
Sanzione	euro 318.000,00 (trecentodiciottomila/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

2. **PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI²**

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 79135/26 DEL 13 APRILE 2026

Destinatario	Spolita Angelo (RUI E000067413). Delibera del Collegio di garanzia n. 3748 del 4 febbraio 2026.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 117867/26 DEL 26 MAGGIO 2026

Destinatario	Esse & Elle Assicurazioni & Servizi s.r.l. (RUI E000706378), con sede in Pordenone. Delibere del Collegio di garanzia n. 3702 del 26 marzo 2025 e n. 3752 del 18 febbraio 2026.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, 58 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 117870/26 DEL 26 MAGGIO 2026

Destinatario	Leniqi Adelajde (RUI A000666714), in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di distribuzione di Esse & Elle Assicurazioni & Servizi s.r.l. Delibere del Collegio di garanzia n. 3702 del 26 marzo 2025 e n. 3752 del 18 febbraio 2026.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, 58 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE

3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 29 maggio 2026 n. 10050/2026 R.G. 14880/2025

Rigetto del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0190977/25 del 24.09.2025 di radiazione dal RUI del sig. Marcello De Dominicis

SENTENZA

(...omissis...)

FATTO e DIRITTO

(...omissis...)

Il ricorrente impugna il provvedimento dell'IVASS che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della sanzione della radiazione, per essersi appropriato indebitamente della somma di 51.600,00 euro, bonificatagli in buona fede dal contraente a titolo di premio e di spese d'intermediazione per la polizza fideiussoria disconosciuta dall'impresa.

(...omissis...)

È in primo luogo destituita di fondamento la censura relativa alla tardiva adozione da parte di Ivass dell'atto di contestazione degli addebiti e della conseguente intervenuta decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio.

(omissis...)

Anche il secondo motivo, relativo al difetto di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione della radiazione, è destituito di fondamento.

(...omissis...)

Conclusivamente, il provvedimento sanzionatorio impugnato è immune dai vizi prospettati nel ricorso.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:

- dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Consigliere

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

Sentenza del Tar Lazio, sezione II *ter*, del 29 maggio 2026 n. 10051/2026 R.G. 15133/2025

rigetto del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0195723/25 dell'1/10/2025 di radiazione dal RUI della sig.ra Meri Lunghini ed il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0195724/25 dell'1/10/2025 di cancellazione dal RUI della società B.L. di Lunghini Meri & C. S.a.s.

SENTENZA

(...omissis...)

FATTO e DIRITTO

(...omissis...)

Con atto di Contestazione prot. n. 0164334/24 del 05.07.2024 - emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 324-octies, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 9 e 12 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 - l'IVASS ha contestato alla Società B.L. e alla sig.ra Meri Lunghini in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione della predetta società, la violazione, da parte delle predette, delle disposizioni di cui all'articolo 119 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'articolo 54 del regolamento IVASS n. 40 del 2018.

Con l'atto de quo l'IVASS ha rilevato, tra le altre cose, che: - “dopo un'analisi sull'intero portafoglio, il 45% delle polizze intermedie dalla subagente Lunghini evidenziava, per un totale di 311 posizioni, un dato relativo all'immatricolazione non veritiero e una significativa diminuzione dei premi praticati dalla subagenzia rispetto alla tariffa dell'impresa”;

(...omissis...)

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Parte ricorrente ha apertamente ammesso di avere commesso il fatto che le è stato addebitato e, segnatamente, di avere alterato il dato relativo all'anno di immatricolazione per un certo numero di polizze r.c. auto, con la conseguente artificiosa riduzione dei relativi premi riscossi presso i clienti.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Consigliere, Estensore

